

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita un'associazione denominata "TUTTEINSIEME" ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata che nel prosieguo del presente atto è indicata con il termine Associazione.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

La sede dell'Associazione è in Capua (CE) **in Via Pomerio n.9**. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

L'Associazione si propone di svolgere opera di supporto all'attività della Breast Unit dell'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Antonio Cardarelli (A.O.R.N. "Antonio Cardarelli"), con particolare riguardo ai seguenti ambiti di operatività:

- Promozione della corretta informazione e della prevenzione del cancro della mammella;
- Promozione e sostegno nella riabilitazione psicofisica delle pazienti;
- Miglioramento dell'assistenza e della qualità della vita nel percorso di diagnosi, terapia, follow up delle pazienti in cura presso la Breast Unit della A.O.R.N. "Antonio Cardarelli";
- Sostegno al reinserimento nella famiglia e nella società delle pazienti e supporto ai loro caregivers;
- Sostegno alla ricerca clinica;
- Azioni di advocacy e di contrasto alle disuguaglianze nella salute pubblica, in particolare a sostegno delle fasce sociali più vulnerabili e meno facilmente raggiungibili dall'informazione, dalle misure e dai protocolli sanitari di prevenzione;
- Organizzazione di eventi, manifestazioni socio culturali tra cui anche premi letterari, attività di aggiornamento scientifico e di divulgazione sui temi inerenti il cancro della mammella;
- Promozione della formazione dei volontari in ambito socio sanitario finalizzata al supporto della Breast Unit della A.O.R.N. "Antonio Cardarelli";
- Sviluppo di iniziative di radicamento della Breast Unit della A.O.R.N. "Antonio Cardarelli" sul territorio;

L'Associazione potrà collaborare con Enti Locali e Statali, Ministeri, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Universitarie, Istituti Privati, Società Scientifiche, Associazioni Culturali e Onlus con l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità, e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse a tali scopi o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può stipulare apposite convenzioni con lo Stato, le regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici, secondo le vigenti disposizioni legislative.

1. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può:

a) realizzare servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché di supporto e sostegno all'associazionismo ed alla cooperazione sociale per l'affermazione dei diritti civili delle donne colpite da cancro della mammella, avendo particolare riguardo ad un loro eventuale e possibile inserimento sociale e lavorativo;

b) contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità ed i supporti indispensabili per le donne con diagnosi di cancro alla mammella e le loro famiglie in particolare informandoli sulle terapie, sulle possibilità di cura e di ausilio e sulla sempre maggiore possibilità di guarigione;

c) svolgere direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche e private, attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche e sulle esigenze delle donne colpite da cancro della mammella;

d) gestire attività e programmi di formazione ed addestramento, realizzati anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari e finalizzati in particolare a favorire il superamento di disagi connessi alla diagnosi e al trattamento del cancro della mammella, siano essi di carattere sociale, psicologico o materiale;

e) Porre in essere azioni di advocacy sui temi della Public health literacy, dell'empowerment delle donne affette da carcinoma alla mammella per la partecipazione consapevole e attiva alle cure, del contrasto alle disuguaglianze nella salute pubblica in particolare a sostegno delle donne meno dotate di strumenti culturali adeguati e che ricadono nelle fasce sociali più vulnerabili e meno facilmente raggiungibili dall'informazione, dalle misure e dai protocolli sanitari di prevenzione;

f) attuare iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici su problematiche anche di natura relazionale che possono portare le donne all'isolamento e all'emarginazione promuovendo un cambiamento culturale nei confronti della malattia che, considerata per anni incurabile, oggi diventa guaribile;

g) promuovere iniziative, lezioni, seminari, convegni, attività di formazione, pubblicazioni nonché attribuzione di premi, riconoscimenti, sussidi e borse di studio;

h) promuovere la cultura della prevenzione e della considerazione personale e integrale della paziente;

i) fornire informazione sui servizi, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno della Breast Unit della A.O.R.N. "Antonio Cardarelli", nonché servizi di accoglienza;

l) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di associazionismo e cooperazione sociale, operanti nel medesimo settore dell'Associazione, sollecitando anche l'emanazione di specifici provvedimenti legislativi a favore delle donne ammalate di cancro alla mammella e delle loro famiglie.

2. Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali, comunitari e internazionali che abbiano attinenza diretta o indiretta con il suo campo di intervento, compresi Istituti ed Enti di ricerca.

3. L'Associazione inoltre ricercherà e promuoverà l'intesa con le associazioni degli utenti, gli organismi scientifici nazionali ed internazionali istituzionalmente coinvolti e con tutti gli altri soggetti collettivi, pubblici e privati che intendano operare nel campo della integrazione sociale delle donne con cancro della mammella e della promozione della salute della donna.

4. Infine svolgerà un'attività di promozione e formazione attinente le finalità proprie, sollecitando la partecipazione di quanti condividono i fini dell'Associazione in modo da contribuire all'affermazione dei valori sociali anche tramite l'edizione e la stampa di pubblicazioni che non abbiano il carattere di stampa quotidiana e comunque sempre nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di stampa e di editoria.

L'Associazione potrà aderire, collaborare o affidarsi ad altri enti operanti in settori analoghi, ovvero che abbiano oggetto e scopo simile od affine a quello dell'Associazione;

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

ARTICOLO 4 - SOCI

I soci della Associazione possono essere persone fisiche, ed enti con o senza personalità giuridica, che ne condividono gli scopi e che s'impegnano a realizzarli.

E' ammessa l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dalla Associazione previa iscrizione alla stessa. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rivalutata o trasferita a terzi eccetto per i casi di morte.

ARTICOLO 5 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

ARTICOLO 6 - DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale.
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- dimissione volontaria

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere alla Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi della Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato scientifico

ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

ARTICOLO 9 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Associazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:

- all'approvazione dei rendiconti consuntivi di ciascun anno;
- all'approvazione dei regolamenti sociali;
- alla elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) convocare le assemblee dei soci;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;

f) nominare il comitato scientifico

ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

ARTICOLO 15 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 16 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a dieci membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Presidente del Comitato Scientifico nominato dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 17 - IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige annualmente i bilanci della Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria della Associazione.

Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 18 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 19 - ENTRATE

Le entrate della Associazione sono costituite:

a) da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali;

b) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

ARTICOLO 20 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

Da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 21 - SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe, e comunque per finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.